

STATUTO

L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEVATE BG VIA SANTA MARIA 3

Numero REA: BG - 330722

Codice fiscale: 02881760165

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Richiesto io Notaio del presente atto, dattiloscritto a norma	
	di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno	
	su 3 facciate di un foglio, ho dato lettura alla Parte che,	
	approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio.	
	F.TO CAIO GIUSEPPINA	
	F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio (L.S.)	

	<u>Allegato "A" all'atto di rep. n.82670/16931</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	Promossa dalle A.C.L.I. Provinciali di Bergamo, è vigente con	
	sede nel comune di Levate la Società cooperativa denominata:	
	"L'ALIANTE Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-	
	tivi non aventi carattere di sede secondaria né succursale	
	anche altrove.	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, ai sensi dell'art.2512 c.c. la società:	
	a) non può distribuire dividendi, se previsti, in misura su-	

	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2051 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art.1, primo comma, punto a) della Legge 8 Novembre 1991	
	n.381.91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	

	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-	
	nità, dei volontari, degli enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei so-	
	ci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci con-	
	tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglio-	
	ramento delle loro condizioni economiche, sociali, professio-	
	nali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi	
	forma.	
	La Società può operare anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve ri-	

	spettare il principio di parità di trattamento tra i soci co-	
	operatori.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	In relazione a ciò la Cooperativa si propone di:	
	a) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di	
	quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo di favo-	
	rare l'inserimento lavorativo dei soci in attività riabilita-	
	tive, infermieristiche, assistenziali e educative con inter-	
	venti professionalmente qualificati;	
	b) concorrere alla promozione, gestione e sviluppo dei servi-	
	zi sociali, sanitari, educativi e di prevenzione sociale, an-	
	che in collegamento con gli enti locali;	
	c) svolgere servizi di assistenza sia domiciliare che presso	
	strutture di accoglienza a persone anziane autosufficienti e	
	non, compresi servizi integrativi per residenze protette;	
	d) gestire servizi di assistenza riabilitativa, infermieri-	
	stica, per conto di privati o di enti, al domicilio di anzia-	
	ni, malati, soggetti portatori di disabilità mentale/fisica,	
	invalidi e minori, impegnandosi a favore di un'esistenza sana	
	e quindi integrata nel contesto sociale per tutti;	
	e) sempre nel rispetto delle attività tassativamente riserva-	
	te agli iscritti agli albi professionali, gestire ambulatori	
	di medicina e di riabilitazione in grado di offrire servizi	
	di riabilitazione motoria, neuromotoria, psicomotoria, loge-	
	pedica, neuropsicologica, ortofrenica, occupazionale, car-	

	dio-respiratoria;	
	f) gestire residenze, alloggi, strutture ricettive di vario	
	tipo utili a svolgere attività di assistenza e cura, nonché	
	di centri diurni e day-hospital anche in collaborazione con	
	altri enti, pubblici e/o privati;	
	g) sempre nel rispetto delle attività tassativamente riserva-	
	te agli iscritti agli albi professionali, promuovere e gesti-	
	re attività di teleassistenza, telesoccorso, telediagnostica,	
	telemedicina in generale, intese come insieme di servizi me-	
	diati da tecnologie informatiche, rivolti al soddisfacimento	
	dei bisogni sociali e sanitari, di assistenza ed informazio-	
	ne, sia in forma privata sia in convenzione con Pubbliche Am-	
	ministrazioni e ogni altro Ente da svolgersi sia a domicilio	
	che presso ospedali, istituti, case di cura, case di riposo e	
	simili e strutture ricettive in genere;	
	h) promuovere, anche in collaborazione con altri enti, pub-	
	blici e/o privati, corsi di aggiornamento professionale, sta-	
	ges, convegni e simili, volti ad una maggiore qualificazione	
	professionale di tutte le figure professionali, soci e non	
	soci, necessarie negli ambiti di operatività previsti dal	
	presente statuto;	
	i) gestire attività ludico-ricreative-educative e formative	
	per minori e le loro famiglie nelle forme più opportune ten-	
	denti a promuovere e sviluppare azioni di sostegno, preven-	
	zione, associazionismo e mutuo aiuto familiare;	

	j) contribuire alle iniziative degli enti locali (Regione,	
	Provincia, Comune, Comunità Montana) tendenti a favorire	
	l'integrazione sociale degli anziani, dei soggetti portatori	
	di disabilità mentale/fisica, dei minori a rischio di emargi-	
	nazione, nonché a tutte le iniziative che sul territorio	
	prenderanno vita a favore di detti cittadini;	
	k) Promuovere informazione, sensibilizzazione e coinvolgimen-	
	to dei cittadini nella lotta contro l'emarginazione e per la	
	difesa dei diritti dei più deboli della società; espletare	
	l'attività di consulenza e formazione rivolte ad iniziative	
	concernenti la questione ambientale; promuovere nell'ambito	
	scolastico attività educative.	
	I servizi di cui sopra non escludono il ricorso a medici, me-	
	dici specialisti e psicologi per quanto riguarda la diagno-	
	stica, sia clinica che strumentale, né escludono il ricorso a	
	laureati specializzati in discipline utili al conseguimento	
	degli scopi prefissati.	
	Per l'attuazione di tali scopi, solo in via esemplificativa,	
	la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari e commerciali che il Consiglio di amministrazione	
	riterrà necessarie od utili per il conseguimento degli scopi	
	sociali; stipulare accordi e convenzioni con imprese, Enti,	
	Istituti ed associazioni, prestare garanzie, fidejussioni,	
	ricevere contributi, donazioni e liberalità in genere, sov-	
	venzioni e finanziamenti, sempre per il conseguimento degli	

	scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimen-	
	to degli scopi sociali con esclusione tassativa di raccolta	
	di risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma nel ri-	
	spetto delle Leggi vigenti e delle istruzioni fissate dalla	
	Banca d'Italia e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica Italiana n.288 del 12 Dicembre 1994 e successive	
	modifiche o integrazioni.	
	Rimane tassativamente esclusa ogni possibilità di svolgere	
	attività che la legge riserva a società o persone in possesso	
	di determinati requisiti o iscritte in appositi albi o elen-	
	chi.	
	La cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento a-	
	ziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed e-	
	ventuali modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art.5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le con-	
	dizioni si applica il secondo comma dell'art.2519.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni,	
	arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale	
	prestando la loro attività produttiva;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa;	

	4) gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinen-	
	ti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa ai sen-	
	si dell'art.10 legge 381/91.	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbli-	
	che e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano, in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazio-	
	ne dell'organo amministrativo.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.6 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art.7 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	

	potenziamento aziendale di cui al successivo art.19, del pre-	
	sente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasfe-	
	ribili dal valore nominale minimo di 50,00 euro.	
	Art.8 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art.9 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee	
	della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovven-	
	tori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	

	Art.10 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.11 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperati-	
	va;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì con-	
	tenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, il proponente può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art.12 (Obblighi e Diritti dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'organo ammini-	
	strativo, il quale determinerà la data d'inizio della consul-	
	tazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, co-	
	municandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	Art.13 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	

	Art.14 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento.	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato 90 giorni, e, in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.15 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione.	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione	
	di accordare al socio un termine non superiore a venticinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	

	tro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordina-	
	to svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art.16 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente	

	rivalutate a norma del successivo art.21, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies del codice civile.	
	Art.17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote ef-	
	fettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art.2347 del codice	
	civile.	
	Art.18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	

	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettiva-	
	vamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o de-	
	gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore	
	degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.15, lettere b),	
	c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, per-	
	dono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o	
	dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso	
	dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste	
	da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	

	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito dal capitale socia-	
	le, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cin-	
	quanta/00) e, nel complesso, non superiori ai limiti di leg-	
	ge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	5) dalla riserva straordinaria;	
	6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	

	Art.20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel prece-	
	dente art.11.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione.	
	Art.21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	

	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	Art.22 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a	
	cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri	
	(soli o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	

	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge n.142 del 2001;	

	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e) dal-	
	la Legge n.142 del 2001	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art.24 (Assemblee)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera ordinaria o altro mezzo individuato dal Consiglio di Am-	
	ministrazione che garantisca l'avvenuta ricezione, inviata	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima. Per quanto non previsto si ap-	
	plica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.	
	Art.25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente	
	costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.26 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il ca-	
	pitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli a-	
	stenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art.27 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare solo da un altro socio, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art.29 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata con scelta da a-	
	dottarsi con decisione dei soci al momento della nomina	
	dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	

	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termini	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere	
	più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art.30 (Consiglio di amministrazione)	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Art.31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	

	genza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art.32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	

	zione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ri-	
	corso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art.33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art.34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	

	presentanza della società spetta al solo presidente del con-	
	siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art.36 (Organo di controllo)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	

TITOLO VIII		
CONTROVERSIE		
Art.37 (Clausola arbitrale)		
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le		
disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le moda-		
lità di cui al successivo art.39, salvo che non sia previsto		
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:		
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-		
cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-		
do sia oggetto di controversia la qualità di socio;		
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni		
assembleari;		
c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,		
o nei loro confronti.		
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a		
tutte le categorie di soci.		
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità		
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi		
soci.		
L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,		
sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione		
alla clausola di cui al comma precedente.		
Art 38 (Arbitri e procedimento)		
Gli arbitri sono in numero di:		
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro		

	15.000 (quindicimila).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti dalla Camera Arbitrale della locale	
	Camera di Commercio entro trenta giorni dalla richiesta della	
	parte più diligente; in difetto di designazione, sono nomina-	
	ti dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ri-	
	cade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 D.Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza ell'ac-	

	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.22, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	
	ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coope-	
	rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-	

difiche che si rendessero necessarie.

Art.43 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.TO CAIO GIUSEPPINA

F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale document-
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R.
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.